



Il Commissario delegato per la ricostruzione *dei territori colpiti dal sisma del 6 Aprile 2009 ai sensi dell'art. 1 comma 4 della OPCM 3833/2009* **Il soggetto attuatore per la rimozione delle macerie**

Circolare n. 1/sarm del 3 luglio 2012.

Oggetto: Monitoraggio macerie private – Chiarimenti e precisazioni - circolare

La O.P.C.M. 4014/2012 all'art.1 definisce le procedure di smaltimento delle macerie “ cosiddette private “ , delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti non urbani derivanti dalle demolizioni o dai lavori di ricostruzione degli edifici danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 e al comma 5 stabilisce che le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal Commissario Delegato, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione di tali comunicazioni comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

Con il decreto commissariale n. 111 del 30 aprile 2012 vengono stabilite le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti movimentati di cui all'art.1, comma 5, della O.P.C.M. n.3923 del 18 febbraio 2011, come sostituito dall'art.1, comma 1, della O.P.C.M. n.4014 del 23.3.2012, contenute negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del decreto sopracitato.

A decorrere dal 15 giugno 2012 si applicano le procedure descritte nel decreto n.111 con le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti movimentate illustrate nell'allegato 1.

Con nota di questo ufficio n. 79 del 6 giugno 2012, indirizzata al Commissario delegato per la ricostruzione e pubblicata sul sito istituzionale, sono state definite le fasi di avvio del sistema:

- la registrazione dell'impresa è possibile dal 15 giugno 2012;
- la registrazione dei trasporti sarà obbligatoria dal 1° agosto 2012;
- avere a bordo il dispositivo OBU funzionante sarà obbligatorio dal 1° settembre 2012.

La registrazione dell'impresa dovrà avvenire, in qualsiasi data successiva al 15 giugno 2012, prima dell'inizio dei trasporti.

Già dal 15 giugno 2012 è possibile registrare i trasporti (diviene obbligatorio dal 1° agosto 2012), acquisire ed installare il dispositivo OBU (diviene obbligatorio da 1° settembre 2012); ciò consente di acquisire dimestichezza con il sistema e di mettere a punto anche le procedure interne all'impresa senza rischi.

Una impresa che dovrà aprire un cantiere successivamente alle date indicate, dovrà registrarsi prima dell'inizio delle rimozioni e in tempo utile per assicurarsi la disponibilità delle OBU, si suggerisce di provvedere alla registrazione ed alla prenotazione del dispositivo OBU con congruo anticipo sentendo direttamente l'A.C.I. L'Aquila.

Le normative sopra richiamate sono state illustrate ed ulteriormente esaminate in occasione di alcuni incontri con le categorie e gli enti coinvolti (ANCE, Camera di Commercio, CNA,



Il Commissario delegato per la ricostruzione *dei territori colpiti dal sisma del 6 Aprile 2009 ai sensi dell'art. 1 comma 4 della OPCM 3833/2009* **Il soggetto attuatore per la rimozione delle macerie**

ANCI, ...).

A seguito di ciò e con l'avvio del programma di monitoraggio sono emersi alcuni quesiti e necessità operative ed applicative che sono di seguito affrontati per facilitare il conseguimento dell'obiettivo di monitoraggio prefisso.

1) Ditte che devono registrare i veicoli utilizzati

Ogni ditta che effettui trasporti, per conto proprio o per conto di terzi, deve registrare - dal 1° agosto 2012 – ogni trasporto e deve avere a bordo la OBU funzionante dal 1° settembre 2012, per fare questo deve registrarsi e registrare i mezzi e può effettuare tale registrazione a partire dal 15 giugno 2012. Poiché l'obiettivo del sistema è il monitoraggio del trasporto delle macerie, non esiste differenziazione della procedura rispetto al trasporto per conto proprio o per conto di terzi. Per evitare concentrazioni ed accumuli di richieste e la creazione di code nella consegna delle OBU è bene registrarsi, ritirare la OBU e provvedere alla installazione per tempo prima delle scadenze fissate e prima dell'inizio dei lavori, di intesa con A.C.I. L'Aquila.

2) Acquisto del dispositivo OBU e utilizzo su più mezzi registrati

All'atto della registrazione dei mezzi, l'impresa inserisce il mezzo a cui associare il dispositivo OBU.

Sul web è disponibile la procedura che consente di aggiungere altri 4 mezzi a quello registrato. Le targhe associate possono anche essere cambiate con la medesima procedura. Ciò consente di impiegare un mezzo alternativo a quello registrato.

È quindi possibile associare ad una OBU un numero massimo di 5 mezzi; è evidente però che, di questi, se ne potrà usare solo uno per volta per trasportare macerie o rifiuti “da sisma” (quello sul quale la OBU è installata).

Se si intende impiegare più mezzi contemporaneamente è necessario acquisire più OBU.

È opportuno registrarsi e predisporre la OBU con adeguato anticipo per avere certezza di completare la procedura di attivazione prima di iniziare i trasporti.

La registrazione di un mezzo sul portale farà partire una segnalazione di richiesta della OBU. Sarà poi necessario contattare l'A.C.I. L'Aquila per firmare il contratto e ritirare la OBU. La OBU verrà consegnata alla firma del contratto se disponibile oppure entro un massimo di 30 giorni dalla firma.

Nel caso in cui si vogliono utilizzare più mezzi con una sola OBU è opportuno avvertire l'elettrauto prima dell'installazione in modo da rendere “agevole” lo spostamento della OBU da un mezzo all'altro. Si suggerisce di inserire un ulteriore connettore sui cavi in modo da effettuare l'aggancio e sgancio senza rischiare di danneggiare il dispositivo.

Per la installazione del dispositivo OBU ci si può rivolgere a qualsiasi elettrauto in grado di farlo e, se in possesso delle competenze necessarie, farlo autonomamente.

3) Canone annuo per il servizio di tracciamento

Al momento non è possibile frazionare il canone annuo, ciò è essenzialmente dovuto al fatto



Il Commissario delegato per la ricostruzione *dei territori colpiti dal sisma del 6 Aprile 2009 ai sensi dell'art. 1 comma 4 della OPCM 3833/2009* **Il soggetto attuatore per la rimozione delle macerie**

che il canone è esclusivamente conseguente ai costi di gestione di ACI, senza margini, e diventa difficile definire i costi di gestione senza fare riferimento ad un periodo di impiego.

4) Predisposizione di uno spazio fuori del cantiere per la gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti provenienti da lavori effettuati su incarico di soggetto privato è assoggettata alla normativa vigente. Per quanto concerne eventuali stoccaggi in aree esterne a quelle di cantiere occorre munirsi del relativo provvedimento di autorizzazione in procedura ordinaria e/o comunicazione di inizio attività di recupero in procedura semplificata a seconda dell'attività che si intende svolgere.

5) Come trattare i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati e simili.

Non sono definite specifiche norme per il trattamento di tali materiali né limitazioni al reimpiego; l'aver classificato tali materiali come "non rifiuto" richiede, evidentemente, che le modalità di stoccaggio e manipolazione siano coerenti. Per essere più chiari: può essere difficile definire "non rifiuto" un cumulo alla rinfusa di tegole e cocci ammassati senza cura e, di fatto, inutilizzabili; nessuno, invece, potrà fare osservazioni se gli stessi materiali sono depositati in modo ordinato su pallet, immediatamente disponibili alla movimentazione senza danni e prelevabili per il nuovo impiego.

6) Sistemazione dei cassoni in modo tale da poter scaricare direttamente le macerie senza l'utilizzo di ulteriori mezzi meccanici.

Tale richiesta può essere riferita soltanto ai cassoni per le "macerie pubbliche" resi disponibili alle imprese che lavorano su commessa pubblica ed ai cassoni messi a disposizione dai comuni e può essere inoltrata al comune stesso all'atto della disposizione delle opere.

7) Adempimenti che competono all'impresa che effettua il trasporto conto proprio e/o conto terzi dal cantiere di produzione fino all'apposita area di conferimento temporaneo opportunamente individuata, atta ad accogliere il materiale di demolizione di opere pubbliche – remunerazione del trasporto.

Tali temi devono essere definiti nel contratto stipulato per l'opera.

8) Possibilità di effettuare anche il conferimento di macerie private presso le aree di deposito temporaneo.

Tale possibilità non è, ad oggi, praticabile, le aree di deposito temporaneo rientrano nella organizzazione del sistema di gestione delle macerie pubbliche, le macerie private utilizzano le strutture private.

9) Chiusura del viaggio.



Il Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 Aprile 2009 ai sensi dell'art. 1 comma 4 della OPCM 3833/2009 Il soggetto attuatore per la rimozione delle macerie

L'allegato 1 al decreto 111/2012 indica le modalità di comunicazione e non determina i tempi di trasmissione dei dati di chiusura in quanto questi, come quelli di apertura del viaggio, sono definiti con la compilazione del formulario e viene ritenuto che non vi siano impedimenti particolari per effettuare le comunicazioni via web o via telefono. Si ritiene comunque che possa essere congruente con gli obiettivi di monitoraggio, effettuare la comunicazione dei dati di chiusura entro le ore 12 della giornata successiva a quella nella quale il viaggio ha avuto termine (anche se festiva).

Nel caso in cui la chiusura del viaggio non sia comunicata nei tempi indicati (ore 12 della giornata successiva), il sistema invia una segnalazione al numero di telefono del referente e un messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato in fase di registrazione; inoltre, il sistema effettua automaticamente una chiusura "provvisoria" del viaggio sulla base dei dati inseriti all'apertura del medesimo (quantitativo stimato, eccetera). L'impresa deve comunque inserire nel sistema i dati riportati nel formulario entro le ore 20 della domenica della settimana in cui il viaggio è stato effettuato, in caso di mancato inserimento dei dati definitivi si può configurare omissione rispetto agli obblighi stabiliti dalla O.P.C.M. 4014/2012.

Si consiglia, al fine di prevenire errori e accumulo di dati da inserire, di effettuare l'apertura e la chiusura di ogni trasporto contestualmente alla compilazione del relativo formulario.

10) Responsabilità a carico del committente e responsabilità a carico dell'impresa.

L'articolo 1 comma 5 della opcm 4014/2012 stabilisce che "la mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti".

La completa pubblicità ed accessibilità dei dati e del sistema di governo dei medesimi, consente a chiunque, privato, azienda, ente, di verificarli: ciò rende non necessario la predisposizione di certificazioni da acquisire o consegnare. Il sistema consente comunque di stampare via web l'attestazione della registrazione dell'impresa.

Il committente deve verificare che l'impresa sia registrata e, in relazione alle scadenze, utilizzi mezzi registrati e muniti di OBU, tali verifiche possono essere effettuate da chiunque in quanto tutti i dati relativi sono liberamente disponibili su web. L'impresa deve registrarsi, registrare i veicoli, registrare i trasporti, dotare i mezzi di OBU; anche i dati relativi ai trasporti sono liberamente disponibili sul web e non è definito alcun obbligo specifico a carico del committente. Permangono gli obblighi di legge sull'impiego e l'inoltro della copia dei formulari. Si ritiene inoltre opportuno che gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti, delle macerie e dei "non rifiuti" (punto 5 precedente) provenienti dagli interventi edilizi siano adeguatamente affrontati negli atti di diritto privato (contratti e simili) che regolano i rapporti tra committente e impresa.

Il Soggetto Attuatore
Ing. Giuseppe Romano
